



Pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del

Scadenza avviso il

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - DI N. 2 DIRIGENTI CON REQUISITI TECNICI.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14 luglio 2015, immediatamente eseguibile e della determinazione dirigenziale n. ***** 2015;

Visti:

- l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000;
- il DPR 70/2013;
- l'art. 83 dello Statuto del Comune di Sanremo;
- l'art. 18 del Regolamento degli uffici e servizi;

SI RENDE NOTO

E' indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di "Dirigente" con requisiti tecnici, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii., per la durata del mandato del Sindaco.

Il presente bando viene emanato nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscono la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto di cui trattasi, che prevedono, tra l'altro, l'accesso ad opere provvisorie quali ponteggi e scale e sopralluoghi per autorizzazioni rilasciate dalla commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo.

Il perfezionamento della procedura di assunzione è subordinato al rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di personale cui sono sottoposti gli enti locali secondo le disposizioni normative nel tempo vigenti.

Il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

In caso di sopravvenienza di una delle ipotesi di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs 39 dell'8 aprile 2013 sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 3. (vedi nota in calce n. 1)

La sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto sono disposte anche in caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale.

Qualora sopravvenga in costanza di rapporto una sanzione disciplinare, più grave della sospensione fino a dieci giorni, irrogata dall'ente di appartenenza, il contratto ex art. 110 potrà essere sospeso in relazione alla gravità della sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro. In caso sopravvenga il licenziamento disciplinare il rapporto di lavoro ed il contratto si intendono risolti di diritto.

Art. 1

Posizione di lavoro

La posizione di lavoro oggetto del presente avviso comporta la supervisione e la gestione, tra l'altro, delle seguenti attività fondamentali, fermo restando le evoluzioni organizzative e normative:

- informatizzazione e semplificazione dei procedimenti e dei processi amministrativi;
- gestione viabilità e sottosuolo;
- gestione beni ambientali e verde pubblico;
- gestione ecologia e reti fognarie;
- progettazione, arredo urbano e spazi pubblici;
- igiene urbana;
- recupero centri storici;
- manutenzione fabbricati, cimiteri, impianti tecnologici diversi;
- gestione impianti sportivi;
- gestione servizi qualità ambientale;
- controllo servizi esternalizzati e d'ambito;
- attuazione delle norme di prevenzione dell'illegalità e della corruzione nella p.a.;
- gestione infrazioni edilizie;
- gestione urbanistica;
- gestione sistema informativo territoriale;
- gestione edilizia residenziale pubblica (pianificazione);
- gestione servizio catasto;
- gestione edilizia privata;
- gestione sportello unico delle imprese;
- gestione demanio marittimo;
- gestione sportello unico edilizia;
- gestione piano urbanistico comunale;
- sportello unico delle attività produttive;
- gestione, motivazione e sviluppo delle risorse umane.

Art. 2

Requisiti specifici per l'ammissione alla selezione

Alla procedura di selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lett. a), del dpcm 174/1994;
- b) essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria o Architettura o equipollenti per legge oppure Laurea Specialistica/Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) appartenente a classi equiparate a uno dei suddetti Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento;
- c) essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale (art. 7 D.P.R. 70/2013):

1 - Essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, e avere compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del

diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

2 - Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali .

3 - Avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.

4 - Essere forniti di idoneo titolo di studio universitario e aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

- d) inesistenza delle situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 (v. nota n. 1 in calce al presente avviso);

- e) inesistenza cause ostative di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 165/2001 (v. nota 2 in calce al presente avviso);

- f) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

I vincitori saranno sottoposti ad accertamento dell'idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche dei posti messi a selezione da parte del medico competente.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere **allegato curriculum in formato europeo, datato e firmato**, attestante la professionalità e l'esperienza del candidato, con l'indicazione della natura, della durata e dei contenuti dei rapporti di lavoro, degli incarichi ricevuti (specificare Ente; natura contratto: tempo determinato o indeterminato, inizio e termine servizio, tempo pieno o parziale; figura professionale – ex qualifica funzionale o categoria e posizione economica; eventuali periodi di aspettativa non retribuita e relativi motivi; eventuali sanzioni disciplinari riportate nell'ultimo biennio dalla data di scadenza del bando; causa risoluzione rapporti di pubblico impiego) e di ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica professionalità.

Le suddette situazioni devono risultare da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere allegati ai seguenti moduli debitamente compilati recanti le dichiarazioni di cui al D.Lgs 39/2013, al D.P.R. 62/2013 artt. 5, 6, 13 e 14, e D.Lgs 165/2001 art. 53, comma1 (vedi nota 3 in calce al presente avviso).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Trattamento economico

Il trattamento economico da attribuire è quello previsto dall' ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della Dirigenza del comparto Regioni – autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 03.08.2010.

In conseguenza del conferimento dell'incarico dirigenziale da parte del Sindaco inoltre sarà corrisposta:

- la retribuzione di posizione, previa pesatura della posizione dirigenziale;
- l'eventuale indennità di risultato relativa al conseguimento degli obiettivi.

Spetterà altresì, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare.

Tutti gli emolumenti indicati sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.

Sono fatte salve le modifiche relative alla pesatura della posizione dirigenziale in relazione ad eventuali modifiche organizzative.

Art. 4

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- ovvero mediante lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale all'indirizzo: Comune di Sanremo, C.so Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo;
- oppure alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.sanremo@legalmail.it. unicamente da indirizzo di pec. In tal caso la domanda di partecipazione alla selezione sarà valida:
 - a) se sottoscritta mediante firma digitale il cui certificato è rilasciato da certificatore accreditato;
 - b) se sottoscritta con firma autografa; in tal caso la domanda di partecipazione alla selezione, recante la firma autografa, la copia del documento di identità e il curriculum dovranno essere acquisite mediante scanner (scansionate) e inviate come allegato al messaggio di trasmissione per via telematica.

Come termine di presentazione:

- varrà il timbro dell'Ufficio di Protocollo nel primo caso e dell'Ufficio Postale nel secondo;
- Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta;
- per le domande inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data di invio, registrata dal sistema.

Nel caso la data di scadenza coincida con un giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità - ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 - dovranno dichiarare, oltre al proprio cognome e nome e alla residenza:

- a) la data ed il luogo di nascita;

- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico;
- e) il possesso del titolo di studio richiesto, precisando in quale data e presso quale Università statale o legalmente riconosciuta è stato conseguito (indicare anche la sede), nonché il possesso di eventuali ulteriori titoli di cui all'art. 2, lett. c), del presente bando, precisandone gli estremi identificativi completi (es. dottorato di ricerca); qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l'equipollenza al diploma richiesto dal bando e rilasciato da istituti italiani;
- f) per i concorrenti di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; per i cittadini italiani, tale dichiarazione è da effettuare se nati prima del 01.01.1986;
- g) il possesso dell'esperienza di cui all'art. 2, lett. c), del presente avviso (indicando il numero corrispondente alla tipologia di esperienza di cui si è in possesso) da descrivere dettagliatamente nel curriculum;
- h) di non essere stati destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- i) l'inesistenza delle situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013;
- l) l'inesistenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 165/2001;
- m) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al concorso in forma cartacea deve essere sottoscritta dal candidato e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

La firma non è soggetta ad autenticazione.

I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato, ove diverso dalla residenza, il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella domanda di partecipazione il candidato dovrà specificare se necessita di ausili in relazione al proprio handicap e di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le domande pervenute al Comune di Sanremo anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non verranno prese in considerazione. Coloro che abbiano già presentato eventuale candidatura e siano tutt'ora interessati, dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo le modalità indicate nel presente avviso.

Alla domanda di partecipazione al concorso, **I CONCORRENTI DOVRANNO ALLEGARE:**

- curriculum professionale datato, firmato e documentato secondo le modalità indicate nell'art. 2 del presente avviso;
- moduli art. 5, 6, 13 e 14 del D.P.R. 62/2013 – art. 20 D.Lgs 39/2013 - art. 53, comma 1 D.Lgs 165/2001;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Art. 5 Ammissibilità

Il Settore Personale procede all'esame delle domande pervenute ai fini di determinare l'ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione.

L'ammissione dei candidati è disposta con determinazione dirigenziale.

La verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti avverrà in sede di assunzione dei soggetti a cui sarà conferito l'incarico.

Art. 6 Ammissione ed esclusione dalla selezione.

Il provvedimento di ammissione alla prova scritta e alla prova orale, con la data delle prove sarà portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sanremo nella sezione Amministrazione trasparente al link bandi di concorso-concorsi in corso, non meno di sette giorni prima dell'inizio di ciascuna prova.

L'esclusione dalla selezione sarà comunicata a mezzo raccomandata o via p.e.c. o a mezzo notificazione, prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 7 Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in un colloquio orale e sono dirette ad accertare le conoscenze professionali congiuntamente alle capacità direzionali del candidato.

La Commissione esaminatrice, appositamente costituita, ha a disposizione 60 punti così ripartiti:

- prova scritta massimo punti 30
- prova orale massimo punti 30

La prova scritta viene stabilita dalla Commissione esaminatrice tra le seguenti tipologie:

- a) domande a risposta sintetica
- b) quesito a carattere teorico pratico

e verte, oltre a quanto previsto dall'art. 1 del presente avviso sulla posizione da ricoprire, sui seguenti ambiti di conoscenza professionale:

- codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) e regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010);
- codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005);
- legge 241/1990 e norme di semplificazione amministrativa;
- D.p.r. 160/2010 e norme sullo sportello unico delle attività produttive;
- leggi urbanistiche nazionali e regionali;
- testo unico dell'edilizia e norme di semplificazione dello sportello unico dell'edilizia;
- codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006);
- norme europee e nazionali sui servizi pubblici locali e diverse forme di gestione degli ambiti ottimali;
- norme sul pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) e sul ciclo della Performance (Dlgs. 150/2009);
- legge 190/2012 in materia di anticorruzione e decreti attuativi;
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
- gestione dei procedimenti disciplinari;
- elementi di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione;
- elementi di contabilità degli enti locali con particolare riguardo alle procedure di impegno e di liquidazione delle spese;
- elementi di ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000);
- codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004);
- codice della privacy (D.Lgs 196/2003);
- elementi di diritto amministrativo.
- testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)

Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta, conseguendo una votazione di almeno **21/30**.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulla leadership direzionale, sulle capacità manageriali e sull'etica pubblica e si intende superato conseguendo una votazione di almeno **21/30**.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova scritta e nel colloquio.

A parità di punteggio precede in graduatoria il più giovane di età.

L'incarico verrà attribuito con atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione delle valutazioni espresse dalla Commissione e previa istruttoria degli uffici volta a verificare eventuali situazioni di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi (D.lgs. 39/2013 – D.P.R. 62/2013 – D.Lgs 165/2001).

Qualora per qualsiasi motivo il contratto di lavoro venga meno nel corso del mandato del Sindaco, è facoltà del Sindaco conferire nuovo incarico ad altro soggetto valutato positivamente dalla commissione, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 8
Contratto individuale di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato sarà costituito ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non potrà avere durata superiore al mandato elettivo dell'attuale Sindaco.

Il medesimo contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

In caso di sopravvenienza di una delle ipotesi di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs 39 dell'8 aprile 2013 sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 3. (vedi nota in calce)

La sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto sono disposte anche in caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale.

Qualora sopravvenga in costanza di rapporto una sanzione disciplinare, più grave della sospensione fino a dieci giorni, irrogata dall'ente di appartenenza, il contratto ex art. 110 potrà essere sospeso in relazione alla gravità della sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro. In caso sopravvenga il licenziamento disciplinare il rapporto di lavoro ed il contratto si intendono risolti di diritto.

L'idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche del posto messo a concorso è accertata dal medico competente.

Art. 9
Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sanremo e sul sito istituzionale del Comune per giorni 30. Un avviso sintetico viene pubblicato ai sensi del D.P.R. 487/1994 sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi e esami.

Art. 10
Disposizioni finali

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini dell'avviso di selezione, qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della selezione stessa.

Parimenti, per ragioni di pubblico interesse, può revocare l'avviso di selezione già bandito.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Personale e Organizzazione del Comune (Corso Cavallotti, 59 - telefono 0184/580245-307) che ha la responsabilità del procedimento concorsuale di cui al presente avviso. Responsabile del procedimento dott. Renato Bergonzi.

Dalla Sede Comunale, li

Il Segretario Generale
(dott.ssa Concetta Orlando)

Allegati: schema di domanda di partecipazione
moduli dichiarazioni ex art. 5, 6, 13 e 14 ex D.P.R. 62/2013 – art. 20 D.lgs 39/2013 – art. 53 Dlgs 165/2001

*** Note**

Nota n. 1

^ Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione **ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013**:

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*) non possono essere attribuiti, tra gli altri, incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti del sopra richiamato art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), è equiparata alla sentenza di condanna.

() (I reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i seguenti: peculato (art. 314); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); malversazione a danno dello stato (art. 316-bis); indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter); concussione (art. 317); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); istigazione alla corruzione (art. 322); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis); abuso d'ufficio (art. 323); utilizzazione d'invenzioni o scoperte sconosciute per ragioni d'ufficio (art. 325); rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326); rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); interruzione di un servizio pubblico o di una pubblica necessità (art. 331); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso del procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).)*

NOTA 2

^ **Art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001**:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

NOTA 3

D.P.R. 62/2013

Art.5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art.6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.13 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art.14 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il

presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

D.Lgs 39/2013"cause di incompatibilità:

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D. Lgs 165/2001

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli [articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

